

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI COMANO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. 367 Atti privati

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL "SERVIZIO  
BIBLIOTECARIO DI VALLE" delle Giudicarie Esteriori

e per la disciplina dei rapporti inerenti la gestione del Servizio biblioteca per la pubblica lettura e per la promozione culturale delle Giudicarie Esteriori sul territorio dei Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè, Stenico, San Lorenzo Dorsino.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese gennaio, presso la sede Municipale del Comune di Comano Terme, sita in frazione Ponte Arche, Via G. Prati, 1;

Tra i signori:

- Zambotti Fabio, nato a Riva del Garda (TN) il 23.01.1966 e domiciliato per la carica in Comano Terme presso la sede del Comune di Comano Terme codice fiscale n. 02146620220, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Comano Terme in forza della deliberazione consiliare n. 42 di data 27.12.2018, esecutiva;
- Iori Alberto, nato a Tione di Trento (TN) il 26.03.1977 e domiciliato per la carica in Bleggio Superiore presso la sede del Comune di Bleggio Superiore codice fiscale n. 00308700228, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bleggio Superiore Terme in forza della deliberazione consiliare n. 27 di data 27.12.2018, esecutiva;
- Mattevi Monica, nata a Bolzano (BZ) il 07.01.1971 e domiciliata per la carica in Stenico presso la sede del Comune di Stenico codice fiscale n. 00308750223 la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Stenico Terme in forza della deliberazione consiliare n. 28 di data 28.12.2018, esecutiva;
- Dellaidotti Albino nato a Dorsino (TN) il 08.07.1958 e domiciliato per la carica in San Lorenzo in Banale presso la sede del Comune di San Lorenzo Dorsino codice fiscale n. 02362480226, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di San Lorenzo Dorsino in forza della deliberazione consiliare n. 26 di data 27.12.2018, esecutiva;

- Zambotti Angelo, nato a Tione di Trento (TN) il 13.03.1984 e domiciliato per la carica in Fivavé presso la sede del Comune di Fivavé codice fiscale n. 00308770221, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Fivavé Terme 27.12.2018, esecutiva;

PREMESSO CHE:

I comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Fivavé, Lomaso, Stenico, San Lorenzo in Banale e Dorsino, al fine di assicurare ai cittadini ed ospiti un servizio di pubblica lettura di base, integrato nel Sistema bibliotecario trentino di cui alla L.P. 30 luglio 1987 n. 12 e s.m., organizzato secondo criteri di efficienza e standard biblioteconomici adeguati, hanno istituito con apposita convenzione (rep. 426/1997) il "Servizio biblioteca per la pubblica lettura e per la promozione culturale delle Giudicarie Esteriori" fra i Comuni delle Giudicarie Esteriori e disciplinato i rapporti che ne derivano attraverso la convenzione stessa in scadenza il 31.12.2018.

- che il servizio bibliotecario ha un ruolo fondamentale per la crescita culturale delle Comunità locali, soddisfacendo, e al tempo stesso promuovendo, le esigenze di informazione, documentazione, lettura e studio, oltre che svolgendo un'azione di stimolo e sostegno all'attività culturale presente all'interno dei Comuni, tale da esigere la disponibilità in misura adeguata di personale dotato di specifica professionalità che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, nonché investimenti in strumentazione tecnica, attrezzature e mezzi informativi;

- che, oltre alle modifiche recentemente introdotte nell'ordinamento istituzionale provinciale, sono cambiati i riferimenti amministrativi locali in virtù delle fusioni avvenute tra Comuni;

- che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. è previsto che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni, le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni";

- che nella Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 13.12.2018 si è convenuto di modificare gli accordi precedenti con la stipula di una nuova apposita convenzione destinata a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, nonché i reciproci rapporti

tra gli Enti aderenti alla forma associativa, sulla base dello schema approvato nella medesima seduta della Conferenza dei Sindaci.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra identificate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Valore delle Premesse

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione della stessa.

#### ART. 1

##### Denominazione e finalità

1. I comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè, Stenico, San Lorenzo Dorsino, istituiscono con il presente atto il "Servizio biblioteca per la pubblica lettura e per la promozione culturale delle Giudicarie Esteriori" fra i Comuni delle Giudicarie Esteriori e disciplinano i rapporti che ne derivano attraverso la presente convenzione.

2. Assicurano in forma associata ai propri cittadini residenti ed ospiti il servizio di pubblica lettura, denominato "Biblioteca Valle delle Giudicarie Esteriori", integrato nel Sistema Bibliotecario Trentino di cui alla L.P. 3 ottobre, 2007 n. 15 e s.m. La presente convenzione regola e disciplina la gestione del servizio.

3. Titolare del Servizio bibliotecario intercomunale è il Comune di Comano Terme. Il Servizio bibliotecario intercomunale è disciplinato dalla L. P. 3 ottobre 2007 n. 15 e s.m. e dalle direttive di indirizzo e coordinamento esercitate dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del servizio bibliotecario trentino", di cui all'art. 17, legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2012, n. 24-99/Leg e sarà adeguato agli standard biblioteconomici stabiliti dalle norme attuative e regolamentari della stessa. Fornisce il servizio di biblioteca mediante proprio personale e idonea struttura centrale organizzato secondo criteri di efficienza e standard biblioteconomici adeguati,

4. I Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fivè, Stenico, San Lorenzo Dorsino, si impegnano a trasmettere al Comune di Comano Terme, titolare del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori, copia della delibera di approvazione della presente convenzione, non appena divenuta esecutiva.

#### Art. 2.

#### Natura ed organizzazione del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori

1. Il Servizio biblioteca " per la pubblica lettura e per la promozione culturale delle Giudicarie Esteriori" è costituito da una biblioteca di base centrale con sede nel Comune di Comano Terme e da un (1) punto di lettura con sede nel Comune di San Lorenzo Dorsino.

2. La biblioteca centrale è un servizio bibliotecario di base, a carattere locale, destinato all'intera popolazione residente ed ospite sul territorio dei Comuni convenzionati. E' rivolto alla generalità dei cittadini ai quali offre strumenti ed attività diretti alla promozione della pratica della lettura e dell'uso dell'informazione attraverso tutti i supporti anche multimediali e il collegamento al Sistema Bibliotecario Provinciale. Svolge attività di promozione alla lettura fin dalla prima infanzia garantendone spazi adeguati. Offre, altresì, l'aggiornamento, lo studio, l'informazione e la gestione culturale del tempo libero, in particolare persegue le finalità di cui all'art. 17 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15. Assicura la memoria storica dell'intero territorio dei Comuni convenzionati attraverso idoneo reperimento, trattamento e valorizzazione delle fonti scritte non archivistiche.

3. Il punto di lettura è articolazione del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori con lo scopo di rispondere in particolare alla domanda di lettura ed informazione della popolazione più impedita allo spostamento, per età e condizione, del Comune di San Lorenzo Dorsino, e di rinviare la soddisfazione di ogni ulteriore domanda alla biblioteca centrale di Comano Terme e, per il tramite di quest'ultima, alla rete del Sistema bibliotecario trentino. Esso è diretto dal responsabile del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori che ne garantisce la conduzione tecnica: ossia il reperimento, la scelta, la catalogazione del materiale

documentario, l'ordinamento in sezioni, l'informazione bibliografica e la promozione del servizio.

### Art. 3

#### Requisiti tecnici del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori

1. la biblioteca è sita a Comano Terme e svolge un servizio bibliotecario di base a carattere locale, rivolto a tutti i cittadini residenti ed ospiti, senza distinzioni di età, di livelli di istruzione, di professione, razza, nazionalità, religione, idee politiche, genere e orientamento sessuale, limiti fisici o di apprendimento. Svolge nel proprio territorio un ruolo preminente nella promozione culturale e nella educazione permanente. In particolare rende disponibili, in ogni settore dello scibile, risorse costantemente aggiornate, atte a soddisfare ogni esigenza di lettura, informazione, studio e aggiornamento attraverso la realizzazione di un moderno servizio di informazione e documentazione a livello divulgativo, condotto con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle varie opinioni.

- opera nel campo della promozione culturale anche in sinergia con le associazioni e gli altri soggetti culturali ed educativi del territorio, impegnandosi in attività volte principalmente alla diffusione della lettura, all'aggiornamento dei cittadini su argomenti di attualità, all'approfondimento di tematiche legate al territorio, alla comprensione e all'uso dei processi e degli strumenti della comunicazione e dell'informazione, rispettando il Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 922 di data 11 maggio 2012 e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Provincia n. 24-99/Leg. e ss.mm.. In particolare:

a) opera nel campo della promozione culturale anche in sinergia con le associazioni e gli altri soggetti culturali ed educativi del territorio, impegnandosi in attività volte principalmente alla diffusione della lettura, all'aggiornamento dei cittadini su argomenti di attualità, all'approfondimento di tematiche legate al territorio, alla comprensione e all'uso dei processi e degli strumenti della comunicazione e dell'informazione; dispone di una dotazione di libri non inferiore agli standard stabiliti dal Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi del sistema bibliotecario trentino", di cui all'art. 17 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15. I libri sono scelti, catalogati ed ordinati secondo le

procedure e le tecniche previste dalla Carta dei Servizi della stessa approvata con delibera G.C. n. 168 dd. 10.12.2015. Di essi mediamente il 25% è destinato ai ragazzi;

b) assicura spazi appositamente attrezzati per la lettura e la consultazione a scaffale aperto di libri e riviste distintamente per gli adulti e per i ragazzi e, possibilmente, per i bambini in età compresa tra 0-6 anni;

c) assicura un aggiornamento annuo del patrimonio bibliografico di almeno 800 volumi; dispone di almeno 20 titoli di periodici in abbonamento;

d) osserva orari di apertura al pubblico non inferiori a 30 ore settimanali, cui vanno aggiunte le ore per lo svolgimento del lavoro interno;

e) garantisce il servizio di prestito locale e interbibliotecario;

f) pratica un servizio di fotocoproduzione dei materiali posseduti, fatte salve le norme sul diritto d'autore e di tutela del patrimonio;

g) offre un servizio di consulenza e di informazione bibliografica e orienta alle fonti specialistiche della rete del sistema bibliotecario provinciale;

h) stabilisce un raccordo con le agenzie culturali del territorio (scuole, enti, associazioni) dei Comuni convenzionati.

i) attiva ogni ulteriore iniziativa idonea a perseguire le finalità del servizio.

## 2. Il Punto di lettura:

è articolazione del Servizio Bibliotecario di valle e ha lo scopo di rispondere in particolare alla domanda di lettura ed informazione della popolazione del Comune ove ha sede rinviando la soddisfazione di ogni ulteriore domanda alla sede centrale e alla rete del Sistema bibliotecario trentino. Essi sono diretti dal responsabile del Servizio che ne garantisce la conduzione tecnica. Il Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori assicura:

a) la presenza di una dotazione libraria non inferiore a n. 2.500 volumi scelti catalogati ed ordinati in sezioni secondo i principi adottati dalla biblioteca centrale. La composizione del fondo librario risponde alle funzioni del punto di lettura di cui all'art. 2 comma 3 della presente Convenzione, e alle esigenze dei rispettivi Comuni;

b) un rinnovo del patrimonio librario, non inferiore al 10% della dotazione;

- c) l'allestimento di cataloghi relativi al materiale presente nel punto di lettura, nel numero e tipologia previsti dalla biblioteca centrale. non potrà mancare comunque il catalogo generale alfabetico per autori;
- d) la soddisfazione della domanda degli utenti, anche ricorrendo al prestito interbibliotecario;
- e) la conoscenza del patrimonio bibliografico collocato presso la biblioteca centrale e negli altri punti di lettura del Servizio nelle forme rese possibili dall'evoluzione tecnologica; sarà in ogni caso garantita la conoscenza delle nuove accessioni;
- f) l'apertura al pubblico sarà di almeno 4 ore al giorno per n. 2 giorni alla settimana. Eventuali aperture straordinarie potranno aver luogo per rispondere alla domanda programmata della scuola o dei gruppi sociali compatibilmente con le esigenze organizzative generali del servizio;
- g) la promozione dell'uso del servizio bibliotecario, della pratica della lettura, dell'uso critico degli audiovisivi e delle nuove tecnologie, con iniziative dirette sia alla generalità della popolazione sia a specifiche fasce sociali, secondo il programma annuale di attività del Servizio bibliotecario intercomunale.

#### Art. 4

##### Compiti del Comune titolare del servizio

1. Spetta al Comune titolare del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori:

- a) predisporre, potenziare e mantenere i locali arredati ed attrezzati per ospitare l'attività della biblioteca centrale e del punto di lettura, l'attività centralizzata di acquisto, catalogazione e preparazione del patrimonio bibliografico dell'intero Servizio bibliotecario intercomunale;
- b) esercitare la gestione, dal punto di vista funzionale, e del personale in servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 1;
- c) approvare o modificare la Carta dei Servizi che sostituisce e integra il vigente Regolamento di Biblioteca, la Carta delle collezioni, nonché ogni altro documento del Servizio Bibliotecario intercomunale;
- d) convocare, tramite il Presidente, l'Organo di Governo per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 7, con particolare riferimento all'approvazione del programma annuale del Servizio associato e delle relative previsioni di spesa e, rispettivamente,

del consuntivo dell'attività svolta con relativa ricognizione delle spese sostenute;

e) dotare il Servizio bibliotecario intercomunale del personale qualificato, ai sensi della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 e del Regolamento della Giunta provinciale n. 922 di data 11 maggio 2012 reso esecutivo con Decreto del Presidente della Provincia n. 24-99/Leg., nella misura necessaria ad assicurare la gestione del Servizio.

f) dotare il Servizio biblioteca di personale qualificato, ai sensi del Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi del sistema bibliotecario trentino", di cui all'art. 17 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15., nella misura necessaria ad assicurare la gestione del servizio. A tal fine il dipendente responsabile del servizio di Biblioteca entra nella pianta organica del Comune titolare del servizio.

Per la gestione del servizio potrà avvalersi dell'apporto delle associazioni di volontariato, dei volontari del servizio civile provinciale e dei lavoratori interessati dai programmi di reinserimento di cui alla L.P. n. 32/1990 previa regolamentazione dei rapporti e nel rispetto delle norme nazionali e provinciali in vigore.

g) mantenere la convenzione in essere con la Provincia autonoma di Trento per l'adesione al Catalogo bibliografico trentino ed assicurarne gli adempimenti conseguenti;

h) assicurare la gestione della Biblioteca centrale e del punto di lettura in conformità ai requisiti tecnici di cui al Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi del sistema bibliotecario trentino", di cui all'art. 17 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15;

i) evidenziare nel preventivo di spesa del servizio la voce "rimborso spese di gestione al Comune titolare del servizio" per tutti gli oneri indiretti di gestione del servizio;

## Art. 5

### Compiti del Comune sede del punto di lettura

1. Spetta al Comune di San Lorenzo Dorsino:

a) mettere a disposizione gratuitamente i locali idonei allo svolgimento dell'attività del punto di lettura in modo rispondente ai requisiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia;

b) le spese inerenti l'approntamento (strutture, arredo, attrezzature d'ufficio, manutenzione ordinaria ecc,) del Punto di

lettura e Prestito sono a carico del Comune in cui ha sede il rispettivo servizio bibliotecario. Il Comune vi provvede direttamente. Per l'approntamento o le modifiche della struttura verrà sentito preventivamente l'organo di governo di cui all'art. 7, la quale esprimerà motivati pareri;

#### Art. 6.

##### Funzionamento del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori

1. Il Comune di Comano Terme è titolare del Servizio bibliotecario intercomunale. Oltre a quanto stabilito dall'art. 4 il Comune di Comano Terme:

a) nei tempi utili alla formazione del bilancio di previsione comunale, su proposta del Funzionario Bibliotecario e dopo aver svolto la forma di consultazione di cui al successivo articolo 7, approva il programma di gestione del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori per l'anno successivo e il relativo preventivo di spesa, indicando le quote a carico dei singoli comuni in base ai criteri di riparto di cui all'art. 8.

Detto programma e preventivo di spesa fa parte integrante del bilancio del Comune titolare del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori. Del programma e relativo preventivo di spesa è inviata copia ai Comuni convenzionati che lo devono approvare entro 30 giorni dal ricevimento provvedendo nel contempo a liquidare al Comune titolare del servizio un acconto pari al 50% della propria quota;

c) entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento trasmette ai Comuni convenzionati copia della Relazione - Consuntivo annuale sull'andamento del servizio biblioteca che viene approvata dagli stessi Comuni entro 30 giorni dal ricevimento provvedendo nel contempo a liquidare al Comune titolare del servizio la propria quota a saldo .

#### Art. 7

##### Forme di consultazione

I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Organo di governo" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata. L'Organo di governo è composto dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni partecipanti.

Da parte del Comune titolare del servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori viene convocata, prima dell'approvazione del programma di gestione del servizio e del relativo preventivo di spesa e/o sue variazioni, una riunione dell'organo di governo per esprimere a maggioranza relativa un parere obbligatorio e vincolante per i Comuni convenzionati sulle spese correnti. Per le spese in c/capitale il parere è solo obbligatorio per cui l'attivazione dell'investimento da parte del Comune titolare del servizio è subordinata sempre e comunque al finanziamento della propria quota da parte del singolo Comune.

In ogni momento, se richiesto da una Amministrazione aderente alla presente convenzione, si tiene una riunione fra i Sindaci delle stesse per meglio confrontare, comunicare esigenze, problemi e pareri riguardanti l'applicazione della presente convenzione.

La convocazione è predisposta dal Comune titolare del Servizio e i Sindaci possono essere rappresentati anche da un delegato nominato fra i membri di giunta.

Per la validità della consultazione devono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto.

## Art. 8

### Disciplina degli aspetti finanziari

1. Le somme occorrenti per il funzionamento del Servizio bibliotecario intercomunale nelle sue articolazioni di sede centrale e punto di lettura di cui all'art. 2 comma 3, personale, dotazione ed incremento del patrimonio bibliografico, periodico ed audiovisivo, nonché acquisizione del materiale accessorio e promozione di attività culturali) sono imputate al bilancio del Comune titolare del Servizio bibliotecario intercomunale e vengono ripartite tra i comuni convenzionati come segue:

a) Il Comune di Comano Terme con una quota del 40% ;

I Comuni di Bleggio Superiore, Fiavè e Stenico con una quota del 13% ciascuno;

Il Comune di San Lorenzo Dorsino con una quota del 21%;

2. Tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione corrispondono in via ordinaria annualmente al Comune titolare del Servizio biblioteca una somma pari alla quota evidenziata nei criteri di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo diretta alla copertura degli oneri di funzionamento del servizio, al

netto degli interventi provinciali di cui al fondo specifico per i servizi bibliotecari previsto dalla L.P. 03.07.1990 n. 20 e s. m..

3. Detta somma viene erogata dai Comuni convenzionati al Comune titolare del Servizio biblioteca, sulla base del programma e preventivo di spesa presentato dal Comune titolare del Servizio, in due soluzioni: il 50% del preventivo entro un mese dal suo ricevimento ed il saldo, comprensivo di eventuale conguaglio, entro un mese dal ricevimento del consuntivo e relativa relazione illustrativa nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 6 comma 1 lett. b) e c).

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, il Comune titolare del Servizio diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

In caso di mancato versamento il Comune titolare del servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e s.m.

#### Art. 9

##### Effetti della presente convenzione

- a) La presente convenzione ha effetto, previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti, ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Comuni contraenti che ne autorizzano la stipulazione;
- b) la presente convenzione dura nove anni ovvero fino al 31.12.2027, salvo risoluzione consensuale da parte di tutti i contraenti;
- c) eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura;
- d) eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse siano rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine sino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa;

e) in caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno dei Comuni, detto Comune è tenuto a corrispondere al Comune titolare del servizio biblioteca, in una unica soluzione ed entro sessanta giorni dalla risoluzione stessa, una penalità pari alla quota riguardante la propria partecipazione, così come fissata al precedente art. 8 comma 1 lettera a) e come rilevato dall'ultimo consuntivo approvato, moltiplicata per la durata di dieci annualità;

In caso di mancato o ritardato versamento della penalità nei termini anzidetti, il Comune titolare del servizio biblioteca diffida il Comune che ha risolto unilateralmente la convenzione ad adempiere a quanto stabilito dalla presente entro un termine di 15 giorni scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

In caso di mancato versamento il Comune titolare del servizio bibliotecario intercomunale potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.4. 1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n. 43.

f) in caso di risoluzione unilaterale da parte del Comune titolare del Servizio biblioteca delle Giudicarie Esteriori, il patrimonio di cui all'art. 3 viene devoluto gratuitamente ai Comuni convenzionati;

g) in caso di risoluzione consensuale della convenzione, le deliberazioni che la autorizzano regoleranno le questioni derivanti dalla utilizzazione del personale e del patrimonio bibliografico tenuto conto delle quote di riparto di cui all'art. 8.

#### Art. 10 Controversie

Si dà atto che in base alla normativa vigente le eventuali controversie nell'applicazione della presente convenzione sono definite dal T.A.R.

#### Art. 11 Spese per la convenzione

Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte in base ai criteri di riparto evidenziati nell'art. 8 comma 1 lett. a) della presente convenzione.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto la fornitura di libri non costituisce prestazione patrimoniale alle controparti bensì esecuzione di obblighi generali derivanti agli enti locali dalle disposizioni della L.P. 30.07.1987 n.12 recanti norme in materia di "Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino".

Letto, accettato e sottoscritto

Data 28.01.2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.